

## INFORMAZIONI GENERALI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1967

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della navigazione interna

(67/745/CEE)

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

## Articolo 2

Considerando che, nel suo Memorandum del 10 aprile 1961 sull'ordinamento da dare alla politica comune dei trasporti, la Commissione ha additato la direzione che doveva prendere l'applicazione ai trasporti delle norme generali e delle disposizioni previste dal Trattato nell'ambito della politica sociale della Comunità, applicazione che comportava una serie di misure afferenti alla politica comune dei trasporti; che, nel suo programma di azione in materia di politica comune dei trasporti, del 23 maggio 1962, la Commissione ha esposto in modo più concreto i suoi punti di vista sull'armonizzazione sociale nell'ambito della politica comune dei trasporti;

Considerando che, nei loro pareri sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni aventi un'incidenza sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il Parlamento Europeo ed il Comitato economico e sociale hanno espresso il desiderio che venga istituito un Comitato paritetico delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Considerando che, con decisione del 5 luglio 1965<sup>(1)</sup>, la Commissione ha già istituito un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali e che gli stessi motivi allora invocati giustificano ora, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, l'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della navigazione interna,

## DECIDE :

## Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato denominato «Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della navigazione interna».

(1) GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2184/65.

a) La Commissione può chiedere il parere del Comitato su qualsiasi problema sociale riguardante il settore della navigazione interna.

b) Nel chiedere il parere del Comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere stesso dovrà essere comunicato.

c) Se il parere da dare alla Commissione viene adottato all'unanimità, il Comitato procede alla redazione di conclusioni comuni da allegare al resoconto delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

d) In caso contrario, le opinioni espresse vengono fatte constare nel resoconto stesso.

## Articolo 3

Le deliberazioni del Comitato hanno per oggetto le richieste di parere formulate dalla Commissione.

## Articolo 4

a) Il Comitato è composto da 30 membri effettivi e da 18 membri supplenti.

b) I seggi sono attribuiti come segue :

— 15 seggi di membro effettivo e 9 seggi di membro supplente ai vettori ;

— 15 seggi di membro effettivo e 9 seggi di membro supplente ai lavoratori dipendenti del settore della navigazione interna.

c) I membri supplenti assistono alle riunioni del Comitato e partecipano ai lavori dello stesso solo in caso d'impedimento dei membri effettivi, a meno che non vi assistano in qualità di esperti, ai sensi dell'articolo 11 b).

*Articolo 5*

a) I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni rappresentative delle categorie professionali, costituite a livello della Comunità :

*Lavoratori*

- Comitato sindacale dei trasporti della Comunità (I.T.F. — C.I.S.L.)
- Comitato europeo dei trasporti (C.E.E. — C.I.S.C.)

*Imprese di trasporto*

Unione internazionale della navigazione fluviale (U.I.N.F.).

b) L'elenco dei membri del Comitato viene pubblicato, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

*Articolo 6*

a) La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di 3 anni. Detto mandato è rinnovabile e scade per la prima volta il 30 settembre 1970.

b) Al termine del periodo di tre anni, i membri e supplenti restano in carica finché non si sia provveduto alla loro sostituzione.

c) In caso di morte, dimissioni volontarie o di cessata appartenenza alla organizzazione rappresentata, di un membro o di un supplente, quest'ultimo viene sostituito per la durata restante della sua carica.

*Articolo 7*

a) Il Comitato elegge, fra i suoi membri effettivi, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria di parti sociali.

b) In caso di cessazione anticipata del mandato del presidente o del vicepresidente, questi viene sostituito per la durata restante della sua carica.

c) Il presidente e il vicepresidente durano in carica 18 mesi. Così scadranno di carica per la prima volta il 31 marzo 1969. Il presidente ed il vicepresidente vengono scelti alternativamente fra le due categorie rappresentate.

d) Nessun membro del Comitato può assumere successivamente le funzioni di presidente e di vicepresidente per un periodo superiore a due durate intere di cui alla lettera c).

*Articolo 8*

a) Il presidente assicura i collegamenti con la Commissione.

b) Il presidente ed il vicepresidente del Comitato hanno facoltà di indicare, congiuntamente alla Commissione, l'opportunità di chiedere il parere del Comitato su una questione di competenza di quest'ultimo e per la quale il Comitato stesso non sia stato consultato. Essi hanno l'obbligo di farlo su richiesta di almeno la metà dei membri.

*Articolo 9*

Il Comitato ha facoltà di creare nel proprio seno gruppi di lavoro incaricati di elaborare, su determinati problemi o in determinati settori, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Detti gruppi di lavoro sono composti di un numero ristretto di membri effettivi o supplenti.

*Articolo 10*

a) Su richiesta di una delle organizzazioni rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale di detta organizzazione ad assistere alle riunioni.

b) Il presidente ha la facoltà di proporre alla Commissione di invitare alle riunioni del Comitato o di un gruppo di lavoro del Comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza in un argomento iscritto all'ordine del giorno. Ha l'obbligo di farlo quando vi è analoga richiesta di un'organizzazione di cui all'articolo 5. Gli esperti assistono soltanto alle deliberazioni relative alle questioni per le quali è stata richiesta la loro presenza.

*Articolo 11*

a) Il Comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione della Commissione.

b) Alle riunioni partecipano i rappresentanti dei servizi competenti della Commissione.

*Articolo 12*

Ai lavori di segreteria del Comitato provvedono i servizi della Commissione.

*Articolo 13*

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di due terzi dei membri.

*Articolo 14*

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, le persone che assistono alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro sono tenute a non divulgare le informazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito dei lavori del Comitato, quando la Commissione fa presente che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

*Articolo 15*

Previa consultazione del Comitato, la Commissione ha la facoltà di modificare la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**

---